

INDICE

TITOLO I

SI FA RINVIO AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE ALTO VENETO

TITOLO II

SI FA RINVIO AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE ALTO VENETO (eccetto art. 16)

Art. 16 – Scarico di acque bianche ed assimilate pag. 3

TITOLO III

SCARICHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NORME GENERALI

Art. 42 – Autorizzazione allo scarico pag. 4

Art. 43 – Attivazione dello scarico “ 5

Art. 44 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico “ 5

Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 22/03/2006

SEZIONE I

SCARICHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NUOVI FABBRICATI

Art. 45 – Elaborati di progetto ed altra documentazione per le opere di scarico pag. 5

Art. 46 – Spese d'istruttoria per pareri, relazioni, sopralluoghi, visite tecniche,
per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico “ 7

Art. 47 – Modalità tecniche dello scarico “ 7

SEZIONE II

SCARICHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE FABBRICATI ESISTENTI

Art. 48 – Insedimenti abitativi	pag. 8
Art. 49 – Insedimenti civili non abitativi	“ 9
Art. 50 – Esecuzione d’ufficio del progetto	“ 9
Art. 51 - Esecuzione d’ufficio delle opere	“ 9

articoli da 52 a 59: SI FA RINVIO AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO

TITOLO IV

VEDASI REGOLAMENTAZIONE E DISPOSIZIONI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

TITOLO V

SI FA RINVIO AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE ALTO VENETO

TITOLO VI

SI FA RINVIO AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE ALTO VENETO

TITOLO II

Art. 16 – Scarico di acque bianche ed assimilate

- a) Le acque bianche ed assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura, previo benessere del Comune.

Per le nuove costruzioni che si erigeranno in fregio a strade non fognate, né tombinate, né provvedute di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, l'Autorità Comunale potrà concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque lorde e lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia destinato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.

Questo suolo di disperdimento dovrà avere una superficie almeno pari a quella occupata dalle costruzioni o dai cortili dai quali le acque provengono, ed appartenere allo stesso proprietario, o, se di altro proprietario, essere da questi vincolato per tutto il tempo che occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'Ufficio Ipotecario, col quale il concedente s'impegni a mantenere irrevocabilmente la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia provveduto a scaricare le pluviali in altro modo regolarmente. Quest'atto dovrà prodursi in originale o per copia autentica all'Autorità Comunale a completamento del progetto di costruzione.

Questa autorizzazione s'intende sempre precaria e revocabile a giudizio dell'Autorità Comunale. Essa poi cadrà di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che la determinarono, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere tosto attuato e con obbligo di corrispondere subito i contributi tutti stabiliti dal presente Regolamento, senza diritto ad alcun periodo di esenzione.

- b) Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fognatura stradale, senza sifone sempreché siano allacciati alla sola rete bianca.

Il sifone al piede è prescritto, però, quando al di sopra della grondaia vi siano delle abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non superiore a cm.12.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

c) Incassatura

Fermo quanto è disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente paragrafo b), non devono sporgere dalla linea di confine della proprietà comunale. Pertanto dovranno, ove occorra, essere incassati nel muro. Tale incassatura dovrà estendersi almeno 50 cm al di sotto del piano del marciapiede o della strada.

Nelle case preesistenti alla costruzione della fognatura, tale incassatura, ove necessari, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario.

Quando il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione Comunale sempre a spese del proprietario stesso che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dalla Ripartizione

LL.PP. del Comune secondo le norme dell'art. 32.

d) Spese di allacciamento

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei doccioni delle facciate delle case prospicienti la pubblica via, esclusa la loro incassatura, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

In ogni altro caso si dovrà rimborsare le spese, come prescritto dall'art.32.

TITOLO III

SCARCHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE NORME GENERALI

Art. 42 – Autorizzazione allo scarico

Di regola, ogni fabbricato deve essere allacciato alla rete della fognatura comunale.

In difetto di questo può essere autorizzato lo scarico sul suolo e in corpo idrico superficiale.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma possono essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte della Provincia compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art.43 – Attivazione dello scarico

L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 44 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme alle norme del presente Regolamento, dei manufatti di scarico.

E' facoltà del Comune ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 10% per spese tecniche e generali.

Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 22/03/2006

SEZIONE I

SCARICHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NUOVI FABBRICATI

Art. 45 – Elaborati di progetto ed altra documentazione per le opere di scarico.

Gli elaborati di progetto per la realizzazione delle opere di scarico, conformi alle disposizioni del Regolamento Edilizio ed integrati con quanto sotto riportato, sono presentati al Comune – Servizio Edilizia – nelle forme, condizioni e requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento, al fine di ottenere il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori.

Gli elaborati, sottoscritti da tecnico abilitato, iscritto all'Albo o Collegio professionale di competenza, dovranno contenere:

- planimetria in scala non inferiore a 1:200 comprendente il fabbricato con individuati i locali da cui si generano gli scarichi, le opere costituenti l'impianto fognario, il percorso dei condotti con l'indicazione dei materiali, del diametro e delle pendenze, dei pozzetti, della/e vasca/he Imhoff o dell'analogo o migliore trattamento, della/e trincea/e di sub-irrigazione, della posizione dello sbocco della condotta drenante e del ricettore nel caso di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio, della/e posizione/i del/i pozzo/i assorbente/i, della posizione di qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile (esistente - anche se in disuso o di potenziale utilizzo -, di progetto, comprese adduzioni e derivazioni), con riportate le distanze di queste dalla vasca Imhoff, dalla/e trincea/e di sub-irrigazione o dal/i pozzo/i assorbenti. Nella stessa planimetria dovranno essere indicate inoltre le coordinate plani-altimetriche riferite a capisaldi atte ad individuare i suddetti elementi impiantistici;

- una dettagliata relazione tecnica, corredata da calcoli idraulici e caratteristiche igienico-sanitarie, indicante la caratterizzazione delle acque reflue domestiche, le modalità esecutive ed i manufatti costituenti l'impiantistica, gli elementi identificativi dell'insediamento, il suo uso o destinazione, la consistenza volumetrica, il numero dei vani, il numero degli abitanti insediati o insediabili e/o degli abitanti equivalenti;

- una recente documentazione fotografica dei luoghi interessati dalle opere ed in particolare del sito ove viene prevista l'ubicazione della vasca Imhoff, della/e trincea/e di sub-irrigazione, dello sbocco della eventuale condotta drenante, del/i pozzo/i assorbente/i, con l'indicazione su planimetria dei punti di ripresa;

- una relazione ambientale sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all' Albo o Collegio professionale di competenza, contenente, a seconda che il metodo prescelto sia a) lo smaltimento al suolo, b) il recapito in corso d'acqua e/o lo sbocco della eventuale condotta drenante della sub-irrigazione, le seguenti informazioni-valutazioni:

- a) le caratteristiche geologiche, idrologiche, idrauliche del sito con particolare evidenza della destinazione del soprassuolo, della natura dei terreni, dell'assetto delle rocce, della stabilità o dell'instabilità e degli eventuali fenomeni di dissesto in atto e/o pregressi del sito, l'eventuale presenza e posizione della falda, di sorgenti o risorgive ovvero di altri bersagli sensibili (scaturigini, abbeveratoi, fontane o fontanili, prelievi ad uso idropotabile o irriguo, ecc.), o di altre forme di emergenze idriche e di loro eventuali utilizzi anche naturalistici (lâma, pozza, impaludamento, ristagno, depressione, ecc.) e il loro rapporto con lo scarico con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/99, s. m. ed i. (aree di salvaguardia), da documentare e localizzare su idonea cartografia ;

- b) 1 -nel caso di corso d'acqua d'interesse pubblico – demaniale

l'eventuale presenza di sorgenti o risorgive ovvero di altri bersagli sensibili, (scaturigini, abbeveratoi, fontane o fontanili, prelievi ad uso idropotabile o irriguo, ecc.), o di altre forme di emergenze idriche e di loro eventuali utilizzi anche naturalistici (lâma, pozza, impaludamento, ristagno, depressione, ecc.), in rapporto al corso d'acqua e allo scarico, con particolare riferimento

alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/99, s. m. ed i. (aree di salvaguardia), da localizzare su idonea cartografia con allegata l'autorizzazione idraulica rilasciata dalla competente autorità di vigilanza, Genio Civile o Magistrato alle Acque;

2 - nel caso di corso d'acqua non demaniale

le caratteristiche geologiche, idrologiche ed idrauliche particolari del corpo idrico – corso d'acqua – ricettore, con particolare riferimento al suo comportamento in rapporto allo scarico, l'eventuale presenza di sorgenti o risorgive, ovvero di altri bersagli sensibili (scaturigini, abbeveratoi, fontane o fontanili, prelievi ad uso idropotabile o irriguo, ecc.), o di altre forme di emergenze idriche e di loro eventuali utilizzi anche naturalistici (l'ama, pozza, impaludamento, ristagno, depressione, ecc.), in rapporto al corso d'acqua e allo scarico, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/99, s. m. ed i. (aree di salvaguardia), da documentare e da localizzare su idonea cartografia.

Art. 46 – Spese d'istruttoria per pareri, relazioni, sopralluoghi, visite tecniche, per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

Possono essere richiesti al Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente, nell'interesse privato, pareri preventivi in merito alle metodologie per lo scarico di cui al successivo art. 47 – modalità tecniche dello scarico - ovvero dall'istruttore in ambito endoprocedimentale, su istanze per l'abilitazione all'esecuzione di opere edilizie, ovvero in ogni altra circostanza attinente l'argomento.

In ogni caso, in sede di istruttoria per la formazione del parere, ovvero nell'ambito istruttorio per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ovvero in ogni altra circostanza, potrà essere acquisito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - U.L.S.S. – (ai sensi del T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s. m. ed i.), o della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 16 Aprile 1985, n. 33, s. m. ed i.) , ovvero del gestore del Servizio Idrico Integrato, con spese a diretto carico del richiedente.

Le spese di istruttoria per il rilascio di pareri nell'interesse e su richiesta del privato, o le spese per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente e sono stabilite con deliberazione dell'organo comunale competente.

La documentazione da allegare alla domanda per i pareri preventivi o per l'autorizzazione allo scarico e/o per il rinnovo è indicata nella relativa modulistica.

Art. 47 – Modalità tecniche dello scarico

Lo smaltimento delle acque reflue domestiche o assimilate, definite all'art. 2, lett. g), art. 28 c. 7, del D.Lgs. 152/99. s.m. ed i. e dalla Vigente Normativa Regionale, per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, da certificarsi da parte del soggetto gestore, avviene secondo i metodi e le modalità tecniche e di tutela di cui alla delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977, allegato 5, capo

relativo a – norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento al suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc., che sono:

- dispersione nel terreno (eventualmente piantumato utilizzando idonee specie ad elevato tasso di evapotraspirazione), mediante sub-irrigazione;
- dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;
- percolazione nel terreno (eventualmente piantumato utilizzando idonee specie ad elevato tasso di evapotraspirazione) mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili);
- scarico in corso d'acqua, previa chiarificazione in vasca Imhoff e nel rispetto delle disposizioni c. 8 dell' art. 45 del D. Lgs. 152/99 s. m. ed i..

E' da prevedere, in quest'ultimo caso, prima di giungere al corso d'acqua, una dispersione sul terreno (eventualmente piantumato utilizzando idonee specie ad elevato tasso di evapotraspirazione) mediante drenaggio e fondo impermeabilizzato.

SEZIONE II

SCARICHI SUL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE INSEDIAMENTI CIVILI FABBRICATI ESISTENTI

Art. 48 – Insedimenti abitativi

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

In caso di difformità del presente Regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

Prescrizioni:

a) per le acque di origine domestica:

gli impianti di depurazione dovranno assicurare un effluente che sia accettabile dal recapito finale utilizzato. I progetti di tali impianti dovranno essere previamente sottoposti all'approvazione dell'Autorità Comunale con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni vigenti. L'approvazione del progetto da parte dell'Autorità Comunale non esonera il proprietario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impianto.

Nel caso di immissione nel suolo e nel sottosuolo, nel progetto di fabbrica dovrà essere rappresentata la rete drenante che dovrà interessare un'area non già vincolata allo stesso scopo ed il refluò dovrà rispettare le norme tecniche deliberate dal Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento in data 4.2.1977 di cui all'art.2, lettere B)- D) - E) della Legge 10.5.1976, n.319.

b) per le acque meteoriche:

per l'immissione in canali privati dovrà venire presentato insieme col progetto di fabbrica, regolare N.O. da parte della proprietà del canale stesso.

Per quanto riguarda la disponibilità e superficie del suolo drenante si richiama quanto disposto dall'art.16, paragrafo a).

Art. 49 – Insedimenti civili non abitativi

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi, privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Sindaco in caso di difformità fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art.45.

Art. 50 – Esecuzione d'ufficio del progetto

Trascorsi i termini previsti agli artt. 51–52 il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 51 – Esecuzione d'ufficio delle opere

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 10% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.